



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 4

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

13^a seduta: mercoledì 3 ottobre 2018

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
DURNWALDER (Aut. (SVP-PATT, UV))	4
* PESCE, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Pesce.

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00148, presentata dal senatore Durnwalder.

Prima di lasciare la parola al sottosegretario Pesce per la risposta, desidero darle il benvenuto dal momento che, anche se avevamo già avuto modo di conoscerla, oggi è presente in questa Commissione per la prima volta, cosa che ci fa piacere e ci onora.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio: anche per me è un onore essere in questa sede. Si tratta dell'avvio di una collaborazione stretta con la Commissione, perché rispondere all'interrogazione all'ordine del giorno è l'occasione per avviare un lavoro comune.

Nel merito specifico dell'interrogazione, rilevo in premessa che, dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha sostituito, nell'attività sanzionatoria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, ben 2.240 autorità. In precedenza, infatti, tale competenza era attribuita alle Regioni che, in larga parte, l'avevano delegata ai Comuni.

A fronte delle maggiori incombenze in capo all'Ispettorato, non sono state tuttavia previste risorse aggiuntive per farvi fronte. Invero, nel corso dell'*iter* legislativo che ha portato all'emanazione della norma in parola, le Commissioni parlamentari competenti avevano espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in questione a condizione che, tra l'altro, i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie fossero riassegnati, per una quota pari al 50 per cento, a un apposito capitolo del Ministero, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo svolte dall'Ispettorato. Il precedente Governo tuttavia non ha ritenuto di conformarsi a tale orientamento.

Ciò posto, nonostante la carenza di specifiche risorse a questo destinate, rilevo che l'Ispettorato sta comunque garantendo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, avendo nel proprio organico tre unità applicate all'Ufficio

ICQRF Nord-Est (competente per la Provincia autonoma di Bolzano), che sono in grado di svolgere attività amministrativa e sanzionatoria in lingua tedesca.

In ogni caso, ritengo auspicabile che il Parlamento approvi una parziale riassegnazione delle risorse, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni di sanzionabilità dell'etichettatura degli alimenti, non solo in lingua tedesca, ma anche nelle altre lingue tutelate dal nostro ordinamento.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Ringrazio il rappresentante del Governo per la risposta esauriente, della quale mi ritengo soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,05.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

DURNWALDER. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* – Premesso che:

prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione europea 2015"» erano le autorità locali a decidere sui ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori degli organi di controllo concernenti le violazioni del regolamento (UE) n. 1169/2011;

il 9 maggio 2018, con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative viene attribuita (ex articolo 26) al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i direttori degli uffici territoriali dell'ICQRF sono i soggetti delegati all'emissione delle ordinanze – ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relativamente agli illeciti commessi nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza;

tenuto conto che:

l'articolo 99 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) prevede l'equiparazione della lingua tedesca a quella italiana;

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», prevede che nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima, la lingua tedesca è parificata a quella italiana;

l'articolo 3 dello stesso decreto n. 574 prevede che gli organi, gli uffici e i concessionari devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua;

considerato che:

le decisioni delle autorità locali sui ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori degli organi di controllo concernenti le violazioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 erano, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231, formalizzate nella stessa lingua in cui erano stati presentati i ricorsi stessi;

l'ufficio territorialmente competente per i ricorsi d'interesse del Trentino-Alto Adige è l'ICQRF Nord-Est, con sede a Conegliano Veneto;

all'attribuzione della competenza per l'irrogazione delle sanzioni all'autorità statale non è conseguito l'adeguamento delle strutture organizzative territoriali delegate, in particolare di quella delegata sui ricorsi presentati in Sudtirolo in lingua tedesca,

si chiede di sapere se e in che modo il Governo abbia provveduto a fornire all'ICQRF Nord-Est le indicazioni, i mezzi finanziari, la dotazione, il personale e la formazione per l'applicazione del bilinguismo e garantire così la tutela delle minoranze linguistiche.

(3-00148)

